

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE E PER L'USO DEL MARCHIO QC SECONDO LO SCHEMA
"SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA- SQNPI"**

DEFINIZIONI

La definizione dei termini utilizzati nel presente Regolamento è data dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012, UNI CEI EN 22005:2008, UNI 11233:2009, dalla legge n° 4 del 3 febbraio 2011 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari), dal DM 8 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata) e dalle varie normative di riferimento. Per quanto non riportato si deve fare riferimento alle definizioni riportate nella Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI, nelle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata, e nei singoli Disciplinari Regionali di Produzione Integrata, tutti disponibili al link <http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>. In particolare, si riportano le seguenti definizioni principali:

Certificazione di conformità: atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara, con ragionevole attendibilità, che un determinato prodotto o processo produttivo è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo.

Disciplinare di produzione integrata: norme tecniche regionali di produzione integrata conformi alle linee guida nazionali approvate dall'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata, istituito con D.M. n. 4890 dell'8 maggio 2014.

Licenza (per la certificazione): documento emesso conformemente alle regole di un sistema di certificazione, mediante il quale un organismo di certificazione accorda il diritto di utilizzare certificati e marchi di conformità per un determinato prodotto, processo o servizio, secondo le regole del relativo schema di certificazione.

Marchio di conformità: marchio depositato, applicato conformemente alle regole di un sistema di certificazione, indicante che, con sufficiente certezza, un determinato prodotto, processo o servizio è conforme a una specifica norma o ad altro documento normativo.

Marchio del sistema di qualità nazionale

di produzione integrata: marchio attestante la conformità al SQNPI come definito nel D.M. 4890 dell'08/05/2014.

Organismo di certificazione: soggetto terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione integrata conformemente alle disposizioni dei DPI regionali e dei piani di controllo.

Operatore: persona, ente, società, organismo, impresa o parte di essa, a capitale azionario o meno, pubblico o privato, avente funzioni di responsabilità all'interno di un'azienda, inserito nel sistema di controllo e certificazione SQNPI.

Operatori associati: organizzazioni di produttori agricoli, condizionatori, trasformatori, distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso) o associazioni di scopo costituite con forme giuridiche diverse, responsabili dell'adesione al SQNPI e dell'attuazione dell'autocontrollo sui propri siti produttivi, o aderenti.

Prodotto: risultato di attività o di processi.

Produzione integrata: sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversità, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici (Legge 4 del 3 febbraio 2011).

Sistema di controllo e certificazione: sistema con sue regole procedurali e gestionali, che effettua la certificazione di conformità.

Unità produttiva: sede in cui si esercitano le attività collegate alla produzione alla quale si applicano le normative oggetto di richiesta di certificazione.

Il presente Regolamento (il "Regolamento") specifica i requisiti generali e le prescrizioni che gli operatori come sopra definiti si obbligano a rispettare al fine di ottenere e mantenere la certificazione dei prodotti secondo lo schema "SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA- SQNPI" così come contemplato nella legge N. 4/2011 e nel DM 8 maggio 2014 e disciplinato nelle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata vigenti consultabili al link <http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>.

Art. 2 - Domanda di adesione

L'accesso al servizio di controllo avviene con la domanda di adesione attraverso il Sistema Informativo Nazionale di Produzione Integrata secondo quanto stabilito al punto 5 della Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI, scegliendo QCertificazioni quale Organismo di Controllo.

Copia della domanda di adesione dovrà essere inoltrata a QC unitamente ad ogni ulteriore documentazione eventualmente richiesta da QC, in relazione alle caratteristiche generali dell'azienda. Verificata la correttezza e la completezza della domanda di certificazione, QC attiverà le procedure necessarie alla valutazione iniziale. All'esito positivo dell'istruttoria documentale, da parte di QC, della domanda di certificazione, l'operatore deve sottoscrivere per accettazione l'Offerta per la fornitura del servizio di certificazione ("Offerta").

Con la sottoscrizione dell'Offerta l'operatore si obbliga a:

- mantenere la conformità ai requisiti di certificazione;
- assumersi ogni responsabilità relativamente alle attività esercitate;
- assoggettarsi al regime di controllo previsto dalla norma per la certificazione, rispettando la normativa di riferimento e le prescrizioni di QC;
- accettare, in caso di non conformità, i provvedimenti previsti nella Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI;
- accettare, in caso di ricorso, come vincolante la decisione del Comitato Ricorsi;
- comunicare entro 30 giorni ogni eventuale variazione dei dati contenuti nella domanda di adesione o comunque inerente alle attività assoggettate;
- dare libero accesso al personale incaricato dei controlli, ai luoghi di magazzino, di produzione e di lavorazione, nonché ai registri e ai documenti giustificativi necessari ai fini dell'attività di valutazione;
- consentire al personale incaricato dei controlli di prelevare i campioni da sottoporre ad analisi;
- acconsentire al subappalto, da parte di QC, dell'attività di svolgimento di analisi su prodotti e matrici a favore di laboratori esterni;
- prestare, al personale incaricato dei controlli, la più ampia e fattiva collaborazione e comunicare ogni informazione utile;
- comunicare a QC tutte le informazioni necessarie ai fini dell'ispezione;
- comunicare eventuali procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto, o comunque conseguenti a violazioni di leggi di prodotto e/o servizio;

- conformarsi ai requisiti richiesti da QC o a quanto specificato nello schema di certificazione, quando fa riferimento alla propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali documenti, opuscoli, o materiale pubblicitario;
- cessare ogni uso dei documenti di certificazione a seguito di revoca della certificazione o annullamento degli stessi;
- effettuare le eventuali contro analisi dei campioni prelevati presso un laboratorio accreditato per le prove oggetto dell'indagine, le cui spese sono a carico della parte soccombente;
- rispettare gli obblighi finanziari e amministrativi connessi con l'attività di controllo.

Qualora le attività di valutazione consentano di ritenere l'operatore idoneo, QC delibera l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo.

Art. 3 - Modalità di controllo e certificazione

Durante la successiva fase di sorveglianza l'operatore deve rispettare ogni obbligo assunto con la sottoscrizione dell'Offerta; in particolare egli dovrà:

- comunicare entro 30 giorni ogni variazione intervenuta nelle attività soggette a certificazione;
- garantire il libero accesso a tutte le aree valutate ed alla relativa documentazione;
- permettere il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi;
- attuare le azioni correttive necessarie.

Le visite ispettive presso le strutture gestite dall'operatore sono eseguite da tecnici ispettori designati da QC, eventualmente in presenza di osservatori. Per giustificati motivi, l'operatore può proporre la ricsuazione del tecnico ispettore designato. Le modalità di effettuazione delle visite ispettive possono prevedere anche l'assenza del preavviso.

Le relative comunicazioni all'operatore verranno effettuate qualora si verifichino variazioni della conformità aziendale e/o dello stato di certificazione; negli altri casi farà fede il contenuto dei documenti di valutazione.

Art. 4 - Modifiche ed estensioni della certificazione

Nel caso in cui l'operatore proceda ad attuare modifiche rispetto a quanto comunicato con la domanda di adesione, o con le successive integrazioni, dovrà informarne QC entro 30 giorni e non distribuire prodotti certificati nel caso in cui le modifiche stesse richiedano valutazioni aggiuntive da parte di QC.

Art. 5 - Non conformità e provvedimenti

Il sistema di controllo e certificazione secondo lo schema "SISTEMA DI QUALITA' NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA-SQNPI" prevede tre livelli principali di non conformità, classificate in lievi, medie e gravi in base al livello stimato di gravità nel pregiudicare lo stato di conformità del prodotto e/o del processo. Ad esse si attribuisce un punteggio di demerito rispettivamente pari a 1, 2 e 3, secondo quanto previsto dal punto 8 della Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI, cui si rinvia e che costituisce parte integra integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Le situazioni di non conformità di prodotto e/o processo rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dal Disciplinare di Produzione Integrata e dal relativo Piano dei Controlli, sono comunicate alle aziende. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati agli operatori dall'Ufficio Certificazione di QC mediante PEC o lettera raccomandata.

Qualora a carico dell'operatore sottoposto a controllo vengano rilevate non conformità alle norme stabilite, egli dovrà attuare le necessarie azioni correttive nei tempi e nei modi che verranno di volta in volta stabiliti, comunicandone tempestivamente l'attuazione a QC. Allo stesso modo, l'operatore dovrà attuare ogni azione correttiva che dovesse essere necessaria a seguito della propria attività di controllo continuo interno.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi contrattuali, QC emetterà un provvedimento di sospensione della certificazione della durata di 3 mesi. Il provvedimento verrà revocato al pagamento dei corrispettivi dovuti. Il mancato pagamento entro il termine di sospensione comporterà l'esclusione del cliente dal sistema di certificazione e l'attivazione della procedura di recupero del credito.

Art. 6 - Licenza

Qualora QC rilasci all'operatore un certificato di conformità con indicazione dei lotti certificati, l'operatore licenziatario si obbliga ad emettere le relative dichiarazioni di conformità su licenza di QC anche nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il licenziatario deve informare immediatamente QC circa ogni variazione intervenuta nel proprio sistema produttivo, che possa comportare una revisione dei documenti di certificazione già emessi;
2. il licenziatario ha il diritto di rilasciare le dichiarazioni di conformità limitatamente ai prodotti elencati nei documenti di certificazione;
3. il licenziatario si assume la responsabilità di eventuali dichiarazioni di conformità non corrette;
4. il licenziatario si obbliga a mantenere una dettagliata lista di distribuzione, verificabile a semplice richiesta, relativa ai clienti e ai prodotti in relazione ai quali rilascia dichiarazioni di conformità;
5. la licenza ad emettere le dichiarazioni di conformità cessa immediatamente in caso di rinuncia alla certificazione da parte dell'operatore, nel caso in cui siano stati notificati provvedimenti sanzionatori a seguito del rilievo di non conformità, o con la scadenza dei documenti di certificazione;
6. in caso di cessazione della licenza, il licenziatario non potrà rilasciare dichiarazioni di conformità e dovrà avvertire entro 5 (cinque) giorni i propri clienti, salva in ogni caso la facoltà riconosciuta a QC di rendere pubblica la notizia della cessazione stessa.

Art. 7 - Ricorsi e reclami

Gli operatori sottoposti a controllo possono presentare ricorso contro le decisioni sulla certificazione emesse da QC, compresi i provvedimenti emanati a seguito di rilevate non conformità, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC da inviare alla sede nazionale di QC, Via Paolo Frajese n. 37, 53100 Siena (SI) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. E' in facoltà di QC chiedere all'operatore ogni documentazione ed informazione necessaria all'istruzione del ricorso.

La competenza per l'esame e la decisione sui ricorsi è del Comitato per i ricorsi di QC. Tale Comitato si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del ricorso, o della integrazione documentale eventualmente richiesta, e potrà confermare, modificare o annullare la decisione impugnata. Le spese del ricorso sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del Comitato Ricorsi sono da considerarsi insindacabili, vincolanti e non ulteriormente impugnabili con ricorsi interni.

I reclami nei confronti del servizio erogato da QC sono gestiti e decisi dal Responsabile della qualità entro di QC, entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento e l'esito viene successivamente comunicato al reclamante.

Art. 8 - Uso del marchio del sistema di qualità nazionale di produzione integrata

Il marchio del sistema di qualità nazionale di produzione integrata può essere utilizzato dalle aziende sottoposte al controllo che sono risultate conformi a quanto disposto nei disciplinari regionali di produzione integrata.

Il marchio del sistema di qualità nazionale di produzione integrata è indicato all'art. 8 del DM 4890/2014 e le modalità d'uso dello stesso sono previste al punto 11 della Procedura di adesione, gestione e controllo nell'ambito del SQNPI cui si rinvia e che costituisce parte integra integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 9 - Uso dei documenti di certificazione

I documenti di certificazione rilasciati possono essere utilizzati per fini commerciali dagli operatori a favore dei quali sono stati rilasciati. Se l'operatore fornisce ad altri copia dei documenti di certificazione questi devono essere riprodotti nella loro interezza.

Essi non possono essere usati in modo da:

- essere ritenuti validi per prodotti non coperti da certificazione o per attività diverse da quelle per le quali sono stati rilasciati;
- indurre in errore il destinatario del prodotto, sia questo un intermediario o un consumatore finale;
- portare discredito a QC o fare dichiarazioni non corrette o non autorizzate;
- fare affermazioni in riferimento a scopi diversi per i quali sono stati rilasciati.

Art. 10 - Pubblicazioni



QC pubblica e mantiene aggiornato l'elenco degli operatori certificati e dei relativi prodotti. Tale elenco è disponibile sul sito web www.qcertificazioni.it

Art. 11 - Riservatezza

Le informazioni contenute nei documenti acquisiti da QC per lo svolgimento dell'attività di controllo hanno carattere riservato e saranno trattate nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 12 - Condizioni economiche

Le tariffe relative al servizio di controllo prestato da QC sono approvate dal Direttore Generale e sono riportate nell'Offerta. Esse possono variare in qualsiasi momento e le relative variazioni sono comunicate in forma scritta agli operatori. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di variazione delle tariffe, gli operatori hanno diritto di recedere dal contratto, inviandone comunicazione scritta alla sede nazionale. In assenza di comunicazione scritta, le variazioni tariffarie si intendono accettate dall'operatore. Nel periodo di preavviso sono applicate le tariffe antecedenti alle variazioni.

Art. 13 - Modifiche alle norme di produzione e al Regolamento

Nel caso in cui QC apporti modifiche alle norme di produzione e al presente Regolamento, si impegna a darne tempestiva comunicazione agli operatori sottoposti al suo controllo.

Gli operatori assoggettati a QC sono tenuti a recepire le modifiche nei modi e nei tempi prescritti, salvo il caso in cui abbiano contestualmente comunicato alla sede nazionale di QC, in forma scritta, il recesso dal contratto.